

COMITATO AmareVADO

Atto Costitutivo/Statuto

Art. 1

Denominazione

In data odierna si costituisce un'Associazione denominata Comitato AmareVADO, apartitica, aconfessionale e senza fini di lucro.

La sua durata è a tempo indeterminato.

Art. 2

Logo

In una circonferenza la scritta su due righe Amare Vado con la **A** e la **V** che simulano rispettivamente una vela ed un gabbiano stilizzati. Sullo sfondo l'orizzonte marino. I colori sono il rosso ed il blu.

Art. 3

Sede

Il Comitato ha sede in Vado Ligure Via Aurelia 446/4 (SV)

Eventuale variazione di sede può essere deliberata dal Consiglio Direttivo.

Art. 4

Finalità

Il Comitato si propone di:

- promuovere la salvaguardia del territorio con particolare riferimento al litorale, alle problematiche legate alla locale centrale termoelettrica e alle altre realtà industriali.
- promuovere iniziative atte a migliorare la qualità della vita, la tutela dei diritti dei cittadini e lo sviluppo sociale, politico, culturale;
- promuovere opportunità per la comunità vadese di partecipazione diretta alla progettazione e alla realizzazione del futuro della città;
- stimolare e controllare l'operato delle Istituzioni;
- istituire canali di collegamento e di confronto con altri soggetti che perseguono analoghe finalità, per azioni comuni;
- diffondere la cultura della legalità;

Art. 5

Associati

- Al Comitato possono associarsi tutti i maggiorenni che ne condividono le finalità e aderiscono allo Statuto.
- Non costituisce pregiudizio per l'adesione essere iscritti ad altri Movimenti, Associazioni e Partiti purché non in contrasto con lo Statuto e i programmi del Comitato.
- L'iscrizione è aperta anche ad Associazioni che per proprio Statuto non perseguono finalità in

contrasto con quelle del Comitato.

- Il pagamento della quota associativa, stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo, dà facoltà di partecipazione con diritto di voto alle assemblee.

Art. 6

Organi Sociali

Sono Organi Sociali:

- Assemblea dei Soci
- Consiglio Direttivo
- Collegio dei Revisori dei conti

Art. 7

Assemblea dei Soci

L'Assemblea è il massimo organo deliberativo del Comitato ed è composto da tutti gli iscritti; essa persegue le finalità del Comitato anche attraverso commissioni di lavoro.

- Le Assemblee sono aperte al pubblico, salvo decisione contraria del Consiglio Direttivo. Nel dibattito possono intervenire solo gli iscritti e gli invitati.
- La partecipazione all'Assemblea è personale e diretta; non sono ammesse deleghe
- Le Assemblee sono convocate dal Presidente ogni volta ne ravvisi la necessità, per richiesta scritta di almeno un quinto degli iscritti o con diversa modalità stabilita volta per volta dall'Assemblea. La convocazione, indicante l'ordine del giorno, potrà avvenire anche mediante pubblica affissione.
- L'Assemblea volta per volta nominerà un presidente e deciderà i criteri di votazione da adottare per deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno: per appello nominale, per acclamazione o per scrutinio segreto. In tal caso si provvederà alla costituzione di regolare seggio con la nomina di un presidente e di almeno due scrutatori.
- Entro il 30 aprile di ogni anno deve essere convocata l'Assemblea ordinaria per discutere e deliberare sull'attività associativa, sul consuntivo di spesa dell'anno precedente e sul preventivo di spesa dell'anno in corso.
- L'Assemblea ordinaria dovrà essere convocata dal Presidente, su mandato del Consiglio Direttivo, con almeno cinque giorni di preavviso con un dettagliato ordine del giorno, anche mediante pubblica affissione.
- L'Assemblea ordinaria sarà validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli iscritti, in seconda convocazione a maggioranza degli intervenuti.
- La prima Assemblea ordinaria, che verrà autoconvocata, procederà scegliendo tra i candidati, all'elezione del Consiglio Direttivo.
- Attribuzioni dell'Assemblea:
 - Definisce il programma del Comitato
 - Elege o sfiducia i componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei conti
 - Delibera sul bilancio preventivo e consuntivo
 - Nomina i membri delle commissioni di lavoro

- Delibera su eventuali modifiche dello Statuto
- Delibera l'eventuale scioglimento del Comitato

Art. 8

Il Consiglio Direttivo

- Il Consiglio Direttivo è formato da sette componenti e resta in carica due anni.
- L'elezione del Consiglio Direttivo avviene a scrutinio segreto ed ogni associato potrà esprimere massimo tre preferenze su apposita scheda.
- Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o a richiesta di almeno tre suoi componenti.
- Il Consiglio Direttivo è costituito validamente con la presenza di almeno cinque componenti. Le delibere sono prese a maggioranza semplice dei presenti.
- Non è ammesso ricoprire più incarichi in seno al Consiglio direttivo.
- L'incarico nel Consiglio Direttivo è incompatibile con incarichi pubblici elettivi.
- Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta l'anno per preparare l'Assemblea ordinaria. Nelle votazioni di approvazione del bilancio i componenti del Consiglio Direttivo dovranno astenersi.
- Attribuzioni del Consiglio Direttivo:
 - elegge al proprio interno il Presidente, il vicepresidente, il tesoriere e il segretario
 - coordina tutte le attività del Comitato
 - mantiene i contatti con le Istituzioni
 - amministra i fondi
 - presenta all'Assemblea il bilancio consuntivo e quello preventivo

Art. 9

Presidente, Vice Presidente, Tesoriere, Segretario

- Al Presidente vengono attribuite la rappresentanza legale del Comitato, la presidenza delle riunioni del Consiglio Direttivo e la sottoscrizione in proprio di atti e comunicazioni del Comitato.
- Al vice presidente viene attribuito il compito di coadiuvare il Presidente nell'espletamento delle sue mansioni e di sostituirlo in caso di sua assenza o impedimento.
- Il segretario deve osservare e far rispettare tutta la procedura amministrativa e organizzativa del Comitato; redige i verbali del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea
- Al tesoriere compete la responsabilità delle attività amministrative e finanziarie: predisporre i bilanci preventivi e consuntivi, è responsabile della tenuta dei libri contabili, ha l'obbligo del rendiconto a richiesta del Consiglio Direttivo e in sede di Assemblea ordinaria

Art. 10

Il Collegio dei Revisori dei conti

- Il Collegio dei Revisori dei conti é composto da tre membri (due effettivi e uno supplente); controlla l'operato del Consiglio Direttivo per quanto riguarda la gestione amministrativa, redige la relazione da allegare ai bilanci predisposti dal tesoriere.

Art. 11

Amministrazione dei Fondi

- Il Comitato potrà reperire i fondi necessari per la copertura delle spese inerenti la sua attività attraverso: quote associative date, a fondo perso, dai propri associati; contributi incondizionati di terzi, siano essi persone, enti o società; proventi derivanti da iniziative autonome.
- Gli eventuali avanzi o disavanzi di gestione dovranno essere riportati a nuovo nel bilancio successivo.
- Il recesso o l'allontanamento di un associato dal Comitato, per qualsiasi causa, comporta la rinuncia ad ogni diritto sul patrimonio sociale.
- All'atto dello scioglimento il patrimonio del Comitato dovrà essere devoluto a favore della cittadinanza vadese anche attraverso altre Associazioni, su decisione dell' Assemblea.

Art. 12

Modifica dello Statuto - Scioglimento del Comitato

- Dovranno essere deliberati dall'Assemblea convocata e validamente costituita secondo le modalità dell'Assemblea ordinaria. La delibera dovrà essere assunta a maggioranza qualificata dei due terzi degli associati.

Art. 13

Norma finale

- È fatto obbligo a tutti gli associati, ed a chiunque spetti, di osservare e far rispettare il presente Statuto. In caso di inadempienza il Consiglio Direttivo potrà, a maggioranza qualificata dei due terzi, deliberare l'allontanamento dell'associato.